

Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)

Art. 31

Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali

1. Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso.
2. Al controllo sugli atti degli altri enti elencati dall'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, provvedono gli Assessorati regionali competenti per materia con le modalità, i termini e le procedure di cui alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica propone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente le disposizioni per la riorganizzazione dei servizi periferici dell'Assessorato (Direzione generale enti locali e finanze) che definisca, tra l'altro:
 - a) le attività e le procedure dell'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali;
 - b) le procedure per l'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;
 - c) la verifica della coerenza degli atti di programmazione urbanistica generale degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica.
4. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 3, l'intervento sostitutivo di cui alla lettera a) ed il controllo eventuale di cui alla lettera b) sono esercitati secondo le procedure e le modalità determinate dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La verifica di coerenza sugli atti di pianificazione urbanistica generale degli enti locali di cui alla lettera c) del comma 3, è svolta, in via transitoria e sulla base degli indirizzi politico - amministrativi emanati dalla Giunta regionale, dal direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, previo parere del CTRU di cui all'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, da esprimere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La determinazione del direttore generale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della delibera di adozione definitiva del piano urbanistico. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali di cui alla lettera c) del comma 3, viene rimesso dal direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all'ente locale per l'eliminazione dei vizi verificati.
- 5-bis. (*Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge*) Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.
- 5-ter. (*Comma aggiunto dall'art. 8, comma 9, legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge*) Il termine di novanta giorni di cui al comma 5 è perentorio ed il comune competente può procedere, dopo la sua decorrenza, alla pubblicazione dello strumento urbanistico.
- 5-quater. (*Comma aggiunto dall'art. 8, comma 9, legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima legge*) Con motivata determinazione del direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, il termine di novanta giorni di cui al comma 5 può essere sospeso, per gravi ragioni, per una sola volta e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni.
- 5-quinquies. (*Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, legge regionale 23 aprile 2015 n. 8*) Salva l'ipotesi di cui al comma 5-ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul Buras, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l'annullabilità del piano per violazione di legge.
6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo.